Deliberazione n. 44/22

Oggetto: <u>UNIONCAMERE TOSCANA. PROPOSTA RIACQUISTO QUOTE DI UTC</u> IMMOBILIARE E SERVIZI S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Riferisce sull'argomento il Presidente, ricordando che la Camera di Commercio di Pistoia-Prato è socia di UTC Immobiliare e servizi s.c.r.l. in liquidazione, nella quale detiene una quota di partecipazione del 7,5%, del valore nominale di € 1.200,00. La società è proprietaria dell'immobile sede dell'Unione Regionale ed è stata posta in liquidazione il 31 maggio 2017.

Al fine di concludere il processo di liquidazione, premesso che la società è proprietaria del solo immobile sede di UTC e è debitrice nei confronti della stessa per oltre due milioni di euro, è stato delineato il seguente percorso: Unioncamere Toscana rileva le quote detenute dalle Camere di Commercio in UTC Immobiliare e Servizi, al valore nominale. Effettuata tale operazione è possibile la chiusura della liquidazione di UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. con assegnazione in pagamento dell'immobile all'unico creditore e socio unico Unioncamere Toscana. Ciò consentirebbe di estinguere il debito inerente il prestito a suo tempo concesso dall'Unione Regionale alla società e di risparmiare tutti i costi connessi alla gestione di una società in liquidazione.

L'Unione Regionale in tal modo diverrebbe proprietaria del bene, con mutuo rinegoziato, e possibilità di valutare l'opportunità di vendere o locare il bene (anche parzialmente).

Per effetto dell'operazione descritta, Unioncamere Toscana conserva la proprietà dell'immobile, con una rata del mutuo che, in conseguenza della rinegoziazione, diventerebbe sostenibile.

Interviene il componente di Giunta **Giusti** che sottolinea come l'investimento fu effettuato in uno scenario completamente diverso da quello attuale, prima della riforma del sistema camerale che ha influito pesantemente, con una riduzione rilevante delle entrate a fronte di un mutuo oneroso.

Il Presidente ricorda che sia la Camera di Commercio di Prato che quella di Pistoia, già socie prima dell'accorpamento con una quota del 3,75% ciascuna, nei propri piani di razionalizzazione avevano deliberato la dismissione della partecipazione. La Giunta di Unioncamere Toscana con provvedimento n. 72 del 13 ottobre 2015 aveva deliberato l'acquisto delle quote delle Camere socie, ma nonostante fosse stata comunicata l'adesione alla proposta, l'operazione non si è concretizzata.

Recentemente la Giunta dell'Unione Regionale, anche a seguito del percorso sopra ipotizzato, ha deliberato nuovamente di procedere all'acquisto delle quote al valore nominale, e ha richiesto a ciascuna Camera socia di manifestare la propria disponibilità. Tenuto conto delle precedenti delibere delle Camere di Prato e di Pistoia, è stata data un'adesione di massima, ferma restando la competenza della Giunta a deliberare in ordine all'alienazione.

All'alienazione delle partecipazioni societarie detenute da pubbliche amministrazioni, si applica l'articolo 10 del Testo Unico sulle società pubbliche, che richiede il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione nella scelta dell'acquirente. E' ammesso tuttavia, in casi eccezionali e adeguatamente motivati, che l'alienazione venga effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. A tale proposito si rileva che dall'ultimo bilancio di esercizio (anno 2021), la società presenta un patrimonio netto negativo di € -219.208 e che il valore contabile della partecipata nell'ultimo consuntivo approvato dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato (2021) è pari a zero.

Concludendo tenuto conto che in base allo statuto della società, l'alienazione della partecipazione deve essere autorizzata dall'assemblea con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi



componenti, il Presidente qualora fosse convocata l'assemblea o comunque richiesto di esprimere il voto favorevole all'operazione, ritiene opportuno che la Giunta esprima la propria decisione.

Segue uno scambio di opinioni tra i membri di Giunta, al termine del quale,

## LA GIUNTA

## UDITO il relatore;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO";

ATTESO che in data 30.09.2020 si è insediato il Consiglio camerale con l'istituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

PRESO atto che il nuovo ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente facenti capo alle Camere di Commercio accorpate;

RICORDATO che la Camera è socia di UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l. in liquidazione, della quale detiene il 7,5% del capitale sociale;

Vista la proposta di acquisto pervenuta da Unioncamere Toscana delle quote detenute dalle singole Camere di Commercio socie a valore nominale (ns. prot. 0016990/E del 9.05.2022);

VISTO lo statuto di UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l. in liquidazione;

TENUTO conto del valore del patrimonio netto della società rappresentato nel bilancio di esercizio al 31.12.2021 e che il valore della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziarie del bilancio camerale chiuso al 31.12.2021 è pari a zero;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

RICHIAMATE le deliberazioni delle Giunte delle preesistenti Camere di Commercio di Pistoia (n. 130 del 27.11.2015) e di Prato (n. 92 del 16.11.2015) relative alla dismissione della partecipazione della società in oggetto;

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all'art. 10 in materia di alienazione delle partecipazioni;

VALUTATA la proposta in merito alla chiusura della liquidazione della UTC Immobiliare e servizi s.c.r.l, e della destinazione dell'immobile, unico cespite dell'attivo della società;



## **DELIBERA**

- di manifestare la propria disponibilità ad accogliere la proposta di Unioncamere Toscana in merito alla cessione dell'intera partecipazione detenuta in UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l. in liquidazione al prezzo di € 1.200,00 corrispondente al valore nominale della quota detenuta;
- 2. di incaricare gli uffici a porre in essere gli atti necessari per il perfezionamento della cessione della partecipazione nei termini sopra descritti, compresa l'autorizzazione all'alienazione secondo le previsioni dello statuto della società.

IL SEGRETARIO GENERALE (Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE (Dalila Mazzi)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.